

# **Revisione legale, adottati nuovi principi professionali internazionali sulla gestione della qualità**

Con determina del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) n. RR 184 dell'8 agosto 2023 sono stati adottati alcuni principi professionali internazionali (Italia).

In particolare, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali ISQM (Italia) 1 (Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione "Incarichi di assurance" o servizi connessi), ISQM (Italia) 2 (Riesame della qualità degli incarichi) e il principio di revisione ISA (Italia) 220 (Gestione della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio) aggiornato, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati.

Tali principi sono stati predisposti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l'ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l'ISQM Italia 2 e per l'ISA Italia 220, salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l'entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l'ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni

legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l'ISQM Italia 2 e l'ISA Italia 220.

---

# Revisione legale dei conti. Dal Consiglio nazionale dei commercialisti la relazione unitaria di controllo societario

In considerazione di quanto sopra, il documento unitario può avere la seguente struttura.

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo                                                                                                |
| Destinatari                                                                                           |
| Premessa                                                                                              |
| Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 |
| Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.                |
| B1 – Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.                                       |
| B2 – Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio                                                   |
| B3 – Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio                                 |
| Data                                                                                                  |
| Sede                                                                                                  |
| Nome e Cognome dei Componenti del collegio sindacale con le rispettive qualifiche                     |
| Firme                                                                                                 |

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento "[La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti](#)". Nel testo, giunto alla sua quarta edizione, si è

aggiornata la versione dell'anno precedente per tenere conto delle novità normative (in specie il primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese) e delle circostanze legate all'emergenza Coronavirus.

Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale proposto in questa edizione del documento conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il modello di relazione unitaria proposto mantiene l'ordine espositivo delle precedenti edizioni che vede come prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

*“Questo documento – afferma il presidente dei commercialisti, Massimo Miani – arriva in un momento drammatico per il nostro Paese, nel quale il Consiglio nazionale si sta impegnando per essere al fianco delle strutture territoriali della categoria e degli iscritti e per fornire alla politica proposte con le quali provare a evitare a imprese e professioni crisi di liquidità insostenibili. Il documento sulla relazione unitaria che pubblichiamo in questi giorni è la testimonianza che la struttura del Consiglio nazionale continua a produrre materiale utile allo svolgimento del lavoro dei nostri*

*colleghi, tanto più utile, ci auguriamo, in questo momento così difficile”.*

*“In questo momento di enorme difficoltà e pericolo per il nostro Paese – aggiunge il Consigliere delegato alla materia, Raffaele Marcello – durante il pieno operare dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, il Consiglio Nazionale ha ritenuto comunque opportuno congedare questo documento, di particolare utilità ai sindaci-revisori italiani. Essi si trovano a gestire le procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà e a dare un giudizio sul bilancio che ‘soffre’ delle peculiari circostanze in cui ci si trova in questo momento. Speriamo che questo strumento sia utile, come tutti quelli che lo hanno preceduto, per tutti i professionisti italiani”*

*(Cfr. comunicato pubblicato su “Press – Professione Economica e Sistema Sociale – testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC))”.*

[Link al testo della “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”](http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-unitaria-cndcec-2019_v.25.03.2020.pdf) (Link sito:

[http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-unitaria-cndcec-2019\\_v.25.03.2020.pdf](http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-unitaria-cndcec-2019_v.25.03.2020.pdf)

---

## **Nuova versione del principio**

# **professionale (SA Italia) 720B**

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 129507 del 15 giugno 2017, è stato adottato il nuovo principio professionale (SA Italia) 720B, concernente le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. La versione allegata del predetto principio si applica a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° luglio 2016 o da date successive.